

Cosenza, _____

Al Comune di ALTILIA

PEC: comunediaaltilia@pec.netps.eu

Protocollo: _____

Rif.: Vs. _____

Allegati: _____

OGGETTO: Nuovi punti di raccolta del gioco del lotto a norma dell'art. 2 del decreto direttoriale del 16/05/2007 e successive modifiche . - Decreto n. 39615 del 11/04/2017 - RIV. 3 in ALTILIA (CS).
Titolare Sig.ra METALLO ANTONIA in qualità di Rappresentante Legale Soc.METALLO ANTONIA & C. S.A.S.

Ai fini della pubblicazione all'albo pretorio di Codesto Comune, si trasmette il decreto di cui all'oggetto, informando che ai sensi del D.lgs. 196/2003 la responsabilità in materia di tutela dei dati personali ricade esclusivamente su quest'Ufficio dei Monopoli.

In merito a quanto sopra, si rappresenta la necessità di voler mantenere pubblico il decreto in argomento per la durata di **giorni 30**.

Si resta in attesa di ricevere la notifica di avvenuta pubblicazione.

Il Dirigente

Dr. Antonio Giuliani

Firma del Direttore
Funzionario
Dott. Mario Perri

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI****DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO LOTTO E LOTTERIE**

Il Dirigente

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare l'art. 33, comma 1, successivamente modificato dall'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'attribuzione di un punto di raccolta a tutti i tabaccaia che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 41 con il quale è stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce per le ricevitorie la soglia di incasso medio annuo da garantire;

Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 sempre concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto che ha, fra l'altro, stabilito in concreto i criteri da utilizzare ai fini dell'effettiva estensione della rete di raccolta;

Visto il decreto direttoriale del 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2 che prevede la possibilità da parte dell'ufficio centrale competente di poter autorizzare, dopo aver acquisito il parere di apposita commissione all'uopo costituita, il rilascio di

nuove concessioni del gioco del lotto a rivendite generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno mille metri dalla ricevitoria attiva più vicina e, per i comuni con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti, qualora tale distanza sia di almeno quattrocento metri;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 16, comma 6 e seguenti, il quale prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 5 con il quale si estende l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6 anche alle imprese individuali;

Visto il decreto direttoriale n. 448 del 1° febbraio 2016 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame delle richieste di assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto di cui all'art. 2 del suddetto decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata il 15 febbraio 2017 dalla Sig.ra Metallo Antonia, rappresentante legale della società Metallo Antonia & C. S.a.s. titolare della rivendita speciale n. 3 sita in Altilia (CS), Strada Statale 616 di Pedivigliano c/o stazione di servizio Esso, per ottenere la concessione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto ai sensi del summenzionato art. 2;

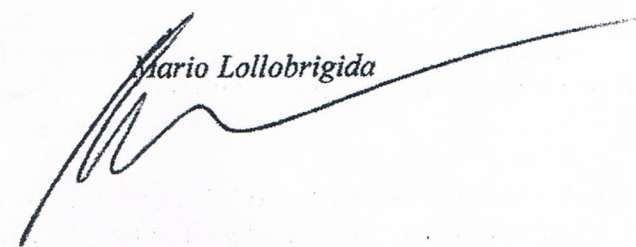
Vista la nota del 14 marzo 2017, prot. n. 8281, con la quale l'Ufficio dei monopoli per la Calabria - Sede di Cosenza - ha trasmesso la documentazione istruttoria ai fini della valutazione per il rilascio della richiesta autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione - di cui al sopra citato decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni - nella seduta del 29 marzo 2017 - considerato che il comune risulta sprovvisto di ricevitorie, attesa la significativa distanza intercorrente dalle ricevitorie più vicine considerata anche la viabilità si ritengono sussistenti esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione di un ulteriore punto di raccolta del gioco del lotto;

Considerato che non sussistono elementi per discostarsi dal succitato parere;

AUTORIZZA

il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto alla Sig.ra Metallo Antonia rappresentante legale della società Metallo Antonia & C. S.a.s., titolare della rivendita speciale n. 3 sita in Altilia (CS), Strada Statale 616 di Pedivigliano c/o stazione di servizio Esso.


Mario Lollobrigida

2.11.